



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore PONTONE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 2010**

Modifica al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di compensi corrisposti agli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare

ONOREVOLI SENATORI. – L'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, elenca gli oneri deducibili da parte del contribuente.

La deducibilità dei compensi corrisposti agli addetti ai servizi domestici di assistenza personale da un lato rappresenterebbe uno strumento per regolarizzare posizioni lavorative e dall'altro concorrerebbe alla creazione di nuovi posti di lavoro.

Occorre ricordare che nel corso dell'esame della legge finanziaria per il 2010, lo scri-

vente aveva presentato un emendamento in tal senso, poi trasformato in un ordine del giorno che è stato accolto dal Governo nella seduta pomeridiana dell'Assemblea del 12 novembre 2009.

Il presente disegno di legge ha lo scopo di prevedere tra gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 anche i compensi, nella misura del 50 per cento, corrisposti agli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *b*), è inserita la seguente:

«*b-bis*) il 50 per cento dei compensi corrisposti agli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare, ferma restando la deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali relativi ai medesimi compensi;».

## Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalla predetta riduzione sono escluse le dotazioni di spesa di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle relative al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

